



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE - SUAP

ORDINANZA SINDACALE
nr. 9 del 18/12/2023

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 8 del 15/12/2023 Rettifica ed integrazione

LA SINDACA

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 8 del 15/12/2023 afferente alle misure per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nei giorni 24 e 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che per le ridette giornate si presuppone possano registrarsi anche all'interno dei locali di somministrazione insistenti nel centro cittadino e nelle zone a maggiore vocazione aggregativa situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 18 dicembre 2023 presso gli uffici di Palazzo di Città, alla quale hanno partecipato qualificati rappresentanti dell'Assessorato alle Attività Produttive, alla Polizia Locale nonché del Servizio SUAP e del Comando di P.L.;

DATO ATTO delle sopravvenute osservazioni del SUAP in relazione all'avvio dell'istruttoria, tuttora in itinere, per il rilascio di alcune autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per iniziativa promozionale e/o trattenimento musicale per la data del 24 dicembre 2023;

RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, necessario procedere alla rettifica e all'integrazione del succitato provvedimento limitatamente al **divieto** di cui al punto tre in materia di trattenimento musicale con la seguente disposizione ordinatoria:

- **E' VIETATO** l'allestimento e lo svolgimento all'aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. "D.J. set", ad eccezione di quelle diffuse all'interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici, e dei trattenimenti tenuti presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei dehors già autorizzati;
- Ai pubblici esercizi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico per attività promozionale e/o trattenimento musicale, richiesta in data antecedente a quella del 15 dicembre 2023, è altresì consentita la diffusione sonora all'esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione ed a condizione che la situazione di ingombro effettivo della sede stradale e del marciapiede non ecceda, in larghezza, quella già occupata dai manufatti pertinenziali autorizzati, al fine di consentire il sufficiente transito e deflusso delle persone ed il soccorso alle stesse in caso di necessità e non interferisca con lo svolgimento delle regolari attività degli esercizi commerciali limitrofi.

CONSIDERATO che il presente provvedimento rettificativo ed integrativo è destinato ad avere efficacia

sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

DATO ATTO che è stata effettuata la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata ex art.54 del TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

ORDINA

1. di procedere alla rettifica e all'integrazione della propria Ordinanza n. 8 del 15/12/2023 ad oggetto "Misure per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nei giorni 24 e 31 dicembre 2023" limitatamente al **divieto** di cui al punto tre in materia di trattenimento musicale con la seguente disposizione:
 - **E' VIETATO** l'allestimento e lo svolgimento all'aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. "D.J. set", ad eccezione di quelle diffuse all'interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici, e dei trattenimenti tenuti presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei dehors già autorizzati;
 - Ai pubblici esercizi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico per attività promozionale e/o trattenimento musicale, richiesta in data antecedente a quella del 15 dicembre 2023, è altresì consentita la diffusione sonora all'esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione ed a condizione che la situazione di ingombro effettivo della sede stradale e del marciapiede non ecceda, in larghezza, quella già occupata dai manufatti pertinenziali autorizzati, al fine di consentire il sufficiente transito e deflusso delle persone ed il soccorso alle stesse in caso di necessità e non interferisca con lo svolgimento delle regolari attività degli esercizi commerciali limitrofi.
2. di confermare, per quanto non rettificato ed integrato, il contenuto dell'Ordinanza Sindacale n. 8/2023;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per tutta la durata di validità del medesimo e la notifica della presente ordinanza ai pubblici esercizi localizzati nelle aree di interesse delle manifestazioni, a cura della Polizia Locale.

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e s.m.i.:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Foggia:
 - Comando di Polizia Locale;
 - SUAP (in relazione ai sub procedimenti di natura autorizzatoria per occupazione di suolo pubblico).
- Il Responsabile del Procedimento è:
 - il Comandante di P.L. dott. Romeo Delle Noci;
 - L'ing. Concetta Zuccarino (per i sub procedimenti di natura autorizzatoria per occupazione di suolo pubblico).

Presso il Comando di P.L., ovvero presso il SUAP, in relazione ai sub procedimenti di natura autorizzatoria

per occupazione di suolo pubblico, è possibile presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Comune di Foggia, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
- Al Comando di Polizia Locale della Città di Foggia;
- Al Questore di Foggia;
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia;
- Al Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia;
- Al Servizio Cultura del Comune di Foggia;
- Al Servizio SUAP del Comune di Foggia;
- Alla Società AMIU;
- Alla Società ATAF;
- Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

nonché per conoscenza:

- Al Segretario Generale del Comune di Foggia;
- All'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni adottate dal presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

LA SINDACA

Maria Aida-Tatiana Episcopo

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale

**F.to IL RUP
IL DIRIGENTE**
Dott. Romeo Delle Noci

**F.to IL RUP
IL DIRIGENTE**
Ing. Ing. Concetta Zuccarino

